Glauco ZACCARDI - Pasquale PASSALACQUA

# MANUALE *di* DIRITTO DEL LAVORO, SINDACALE E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Analisi di Principi generali, Istituti
e Problematiche dottrinali e giurisprudenziali

Aggiornato a:

- **Normativa sull'emergenza epidemiologica da COVID-19** (D.L. 22 marzo 2021, n. 41; D.L. 1° aprile 2021, n. 44, L. 1° aprile 2021, n. 46; D.L. 30 aprile 2021, n. 56; L. 6 maggio 2021, n. 61; L. 21 maggio 2021, n. 69; D.L. 25 maggio 2021 n. 73; L. 28 maggio 2021, n. 76)
- **L. 30 dicembre 2020, n. 178** (legge di Bilancio 2021)

- Ultimissima **giurisprudenza 2020-2021**

VII edizione
2021

Neldiritto Editore

# CAPITOLO I | IL DIRITTO DEL LAVORO E LE SUE FONTI

## SEZIONE I
## NOZIONE, STORIA ED EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORO

SOMMARIO:
**SCHEMA 1.** Nozione di diritto del lavoro. - **SCHEMA 2.** La storia del diritto del lavoro. - **SCHEMA 3.** L'evoluzione attuale del diritto del lavoro.

### SCHEMA 1. Nozione di diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO

***Nozione***
Il diritto del lavoro è il complesso delle norme giuridiche che disciplinano **il rapporto di lavoro**, provvedendo alla composizione tra gli interessi contrapposti, alla produzione di beni e servizi, da una parte, alla tutela della libertà, della dignità e della personalità del lavoratore dall'altra.

***Principi costituzionali***
**art. 1**: l'Italia è una *Repubblica* ***fondata sul lavoro;***

**art. 4**: *la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il* ***diritto al lavoro*** *e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*; nonché il ***dovere di svolgere****, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,* ***un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società***.

**art. 35:** *La Repubblica* ***tutela il lavoro*** *in tutte le sue forme ed applicazioni* e, al co. 2, si aggiunge che *cura la* ***formazione*** *e l'elevazione* ***professionale*** *dei lavoratori.*

**art. 36:** riconosce e garantisce al lavoratore il diritto a una **retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto** e, in ogni caso, sufficiente ad assicurargli un'esistenza libera e dignitosa, nonché, al co. 2, affida alla legge di stabilire la **durata massima dell'orario di lavoro** quotidiano e al co. 3 prevede **il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite**, l'uno e le altre irrinunziabili.

**art. 37:** tutela la **donna lavoratrice** garantendole pari diritti rispetto agli uomini e la compatibilità del lavoro con la sua essenziale funzione familiare e il co. 2 affida al legislatore il compito di individuare un'**età minima per l'accesso al lavoro retribuito.**

SPECIALITÀ E FUNZIONE DI GARANZIA DEL DIRITTO DEL LAVORO

*Specialità*
È una branca che disciplina un complesso di relazioni economiche e giuridiche traenti, sì, **titolo da un contratto**, ma caratterizzate dall'esigenza di rimuovere la condizione di inferiorità di una delle parti, il lavoratore.

*Garanzia*
In attuazione, quindi, dell'art. 3, co. 2 della Costituzione, secondo il quale "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e* ***l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,*** "***economica e sociale del Paese***", il diritto del lavoro mira a bilanciare la condizione di debolezza di una delle parti del rapporto.
Tale bilanciamento è effettuato mediante un sistema di **norme imperative**, non derogabili dall'autonomia privata, sul presupposto che, ove questa fosse lasciata libera di regolare l'assetto degli interessi, la posizione di preminenza in fatto di una parte sull'altra si riverbererebbe inevitabilmente sul contenuto delle clausole contrattuali, finendo con il frustrare la finalità di promozione dell'eguaglianza sostanziale imposta dall'art. 3, co. 2 Cost.

LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE E DIRITTO DI SCIOPERO

*Art. 39 Cost.*
Riconosce e garantisce **la libertà di organizzazione sindacale.**
La Costituzione repubblicana assegna pieno ingresso alla libertà di istituire strutture private, le **associazioni sindacali**, scopo delle quali risiede nella promozione e nella tutela delle istanze dei lavoratori, non soltanto sotto il profilo economico, bensì anche con riguardo alla libertà, alla dignità, alla sicurezza, alla personalità. Attraverso l'agire insieme, infatti, è più efficace l'azione di chi cerca di procurarsi i mezzi di sussistenza attraverso il lavoro.
*Art. 40 Cost.*
Riconosce il **diritto di sciopero.**

**LA LEGISLAZIONE SOCIALE: IL DIRITTO PUBBLICO DEL LAVORO**

*Disciplina amministrativa del rapporto di lavoro.*
Regola tutti gli oneri amministrativi del datore di lavoro e i conseguenti poteri ispettivi delle autorità.

Previdenza e assistenza sociale

*Assistenza sociale*
Art. 38, co 1, Cost.: "*ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale*", principio cardine che qualifica *il diritto dell'assistenza sociale quale complesso di norme volte alla* ***liberazione dell'individuo dal bisogno.***

*Previdenza sociale*
Art. 38 co 2.: "*i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*"; è l'architrave del nostro **sistema previdenziale**, incentrato sulle **assicurazioni sociali**, ossia su un sistema di assicurazioni contratte obbligatoriamente dai datori di lavoro e sostenute con contributi prevalentemente a carico della parte datoriale, ma anche dei lavoratori, versati ad istituti, i quali, in caso di verificarsi di uno dei rischi coperti (quelli ai quali allude il menzionato art. 38 co. 2), erogano prestazioni (essenzialmente economiche) volte alla tutela del lavoratore colpito dall'evento. Presuppongono indefettibilmente **un'assicurazione sociale**.

## SCHEMA 2. La storia del diritto del lavoro

**IL CODICE CIVILE DEL 1865**

*Parità delle parti come in qualsiasi rapporto civilistico*
Il c.c. del 1865 dedicava al lavoro, dal punto di vista sistematico, un libro o una parte del codice stesso; gli articoli 1570 e seguenti, infatti, recavano la disciplina della **locazione di opere e servizi**, riproducendo la bipartizione del diritto romano classico tra *locatio operarum* e *locatio operis*. In ossequio all'ideologia liberale ottocentesca si lasciava all'autonomia negoziale di stabilire l'assetto del proprio rapporto, considerando i contraenti del lavoro alla stregua delle parti di un appalto (o, in definitiva, di qualsiasi altro contratto).

**LA LEGISLAZIONE SPECIALE**

***R.D.L. 1825 DEL 1924.***
Fu approvata la prima riforma organica del diritto del lavoro.

*L'emersione delle istanze di tutela della parte debole in singoli interventi normativi.*
la legge 498/1907, istitutiva del diritto al riposo settimanale e festivo, le leggi 3657/1886, 242/1902 e 818/1907 in tema, la prima di lavoro minorile, la seconda di lavoro femminile e la terza integrativa delle previsioni delle prime due (*statuto delle mezze forze*).
Si trattava, però, ancora, di una serie di **norme speciali ed eccezionali** rispetto al diritto comune, ancora contenuto nel Codice civile del 1865.